



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<u>n. 04</u> del registro <u>data 16/01/2019</u>	Oggetto: Accordo-quadro ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992 per la risoluzione delle controversie pendenti tra EDISON Spa ed il Comune di Scicli insorte in tema di assoggettabilità ad ICI/IMU/TASI delle piattaforme petrolifere. Definizione concordata della controversia. Approvazione schema di accordo conciliativo.
--	--

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di gennaio alle ore 14,10 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		X
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n.

142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **approvare** lo schema di accordo conciliativo redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, allegato alla presente (Allegato A), riguardanti n. 9 giudizi promossi da EDISON S.p.A. contro il Comune di Scicli, per tutti i motivi sopra esposti, al fine di definire le richiamate controversie pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa;
2. **autorizzare** il Sindaco alla firma del presente accordo conciliativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, ed il Responsabile del Settore Entrate e Finanze alla definizione degli atti consequenziali.
3. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
ex Provincia di Ragusa
Settore III Entrate - Finanze



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 3

Del 16/01/2019

OGGETTO:	<i>Accordo-quadro ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992 per la risoluzione delle controversie pendenti tra EDISON Spa ed il Comune di Scicli insorte in tema di assoggettabilità ad ICI/IMU/TASI delle piattaforme petrolifere. Definizione concordata della controversia. Approvazione schema di accordo conciliativo.</i>
-----------------	--

La sottoscritta Grazia Maria Galanti, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III Entrate Finanze, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

A. EDISON S.p.A., codice fiscale 06722600019, partita iva 08263330014, con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, (di seguito, "EDISON" o la "Società") per gli anni a cui si riferisce il presente atto e fino al 1° luglio 2018 risultava contitolare al 60% unitamente all'ENI S.p.A. (che risulta titolare del residuo 40%) della concessione mineraria di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "C.C.6.EO" originariamente rilasciata in data 17 febbraio 1984 dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nel tratto di mare territoriale a sud della costa meridionale della Sicilia, nel tratto prospiciente la costa del Comune di Scicli (RG), meglio identificato nel perimetro della concessione;

B. I manufatti facenti parte del richiamato campo di coltivazione, in quanto situati nel mare territoriale, non sono in alcun modo iscritti in catasto;

C. In data 23 maggio 2014, i militari della Sezione Operativa navale di Siracusa, in servizio di polizia economico-finanziaria, effettuavano un accesso presso la predetta piattaforma VEGA A "al fine di verificare l'adempimento, per il periodo tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2013 delle disposizioni ai fini della normativa ICI, IMU e TARSU, nonché la regolarità della concessione dell'area demaniale occupata dalla piattaforma VEGA A, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, nonché della Legge n. 4/1929”.

Nel corso della verifica Edison S.p.A. ed Eni S.p.A. si peritavano di produrre ampia e circostanziata documentazione atta a comprovare che il campo petrolifero di cui è causa non risultava e non risulta raggiunto da nessun servizio approntato dal Comune.

Venivano poi offerte in comunicazione apposite tabelle riepilogative dei cespiti pertinenti all'investimento per il progetto VEGA, con evidenza dei dati relativi al costo storico (si veda, da ultimo, la comunicazione di Edison del 27 marzo 2015).

Si puntualizzava nella nota del 4 giugno 2014 dell'Edison S.p.A. – nella sua qualità di *“soggetto operatore della suddetta concessione di ricerca e coltivazione di idrocarburi e, in quanto tale, ... soggetto designato a rappresentare l'altra contitolare in tutte le attività e avanti a tutte le Autorità, anche amministrative e giurisdizionali”* – che *“la piattaforma VEGA A, in quanto installazione in mare aperto funzionale alla concessione mineraria sopra individuata non è ricompresa nel territorio rilevante ai fini catastali e non è soggetta ad accatastamento, come da indicazioni fornite dalla già Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate. La piattaforma VEGA A, non essendo soggetta ad accatastamento e non essendo ricompresa in alcun territorio comunale, non è soggetta all'imposizione ICI prima e IMU ora”*.

D. All'esito delle operazioni di verifica, la Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria Ragusa in data 28 luglio 2015 elevava a carico della scrivente Società apposito P.V.C., con il quale contestava alla EDISON S.p.A. di aver:

- omesso di provvedere all'accatastamento dell'intero impianto produttivo ricadente nel campo VEGA;
- omesso di presentare la prescritta dichiarazione o denuncia ai fini ICI degli immobili posseduti nel territorio dello Stato relativamente agli anni d'imposta 2010 e 2011;
- omesso di presentare la prescritta dichiarazione o denuncia ai fini IMU degli immobili posseduti nel territorio dello Stato relativamente agli anni d'imposta 2012 e 2013;
- omesso di effettuare il prescritto versamento dell'ICI per gli anni d'imposta 2010 e 2011;
- omesso di effettuare il prescritto versamento dell'IMU per gli anni d'imposta 2012 e 2013.

In particolare, la tesi dei verificatori (Foglio n. 17) è stata fondata sul fatto che *“(...) si ritiene che la piattaforma VEGA A, unitamente alla restante parte dell'impianto costituito dall'unità galleggiante LEONIS adibita a stoccaggio, dalla BOA di ancoraggio a cui quest'ultima è stabilmente collegata, nonché dalle condotte di collegamento (SEA LINES), possiedono i requisiti per l'iscrizione in Catasto come fabbricati industriali, rientranti nel gruppo "D" in quanto:*

risultano stabilmente fissati al fondo marino;

costituiscono nel loro insieme un unico impianto finalizzato ad un primo trattamento del minerale estratto nonché allo stoccaggio e alla spedizione dello stesso, ponendo in essere un complesso edificio avente autonomia funzionale e reddituale, da ritenere accatastabile in modo analogo a quanto si opera per gli edifici industriali ubicati sulla terraferma.

Di contro si ritengono escluse e quindi rientranti nella categoria "E" le sole strutture estrattive sotterranee, da individuarsi nei pozzi (...)"

E. Il Comune di Scicli, con gli avvisi di accertamento emessi in relazione alle annualità dal 2009 al 2015 ha contestato l'omessa dichiarazione ed il conseguenziale omesso pagamento dell'ICI, dell'IMU e della TASI pretesamente dovute nei confronti dello stesso Comune in relazione alla piattaforma "VEGA A", nonché dell'unità galleggiante "LEONIS". EDISON S.p.A. ha proposto tempestivi e separati ricorsi in via giudiziale.

F. In relazione al predetto P.V.C. la Società, in data 28 settembre 2015, ha prodotto apposite memorie difensive, inoltrandole all'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Ragusa – Territorio; al Comune di Scicli ed alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Ragusa – Sezione tutela finanza pubblica

G. il Comune di Scicli – diretto destinatario della predetta memoria difensiva – non riteneva di poter accogliere le tempestive deduzioni della scrivente Società e provvedeva ad emettere appositi avvisi di accertamento ai fini ICI/IMU/TASI.

H. Gli atti di accertamento emessi dal Comune in contestazione sono i seguenti:

1. n. 1, prot. n. 32141, del 15 dicembre 2015, per ICI relativa all'anno 2009, notificato il 22 dicembre 2015 dal menzionato Comune (**RGR n. 317/2016**);
2. n. 3, prot. n. 32143, del 15 dicembre 2015, per ICI relativa all'anno 2010, notificato il 21 dicembre 2015 dal menzionato Comune (**RGR n. 316/2016**);
3. n. 5, prot. n. 32144, del 15 dicembre 2015, per ICI relativa all'anno 2011, notificato il 21 dicembre 2015 dal menzionato Comune (**RGR n. 315/2016**);
4. n. 01/2012, prot. n. 0011740, del 26 aprile 2016, per IMU relativa all'anno 2012, notificato il 28 aprile 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 876/2016**);
5. n. 01/2013, prot. n. 12002, del 28 aprile 2016, per IMU relativa all'anno 2013, notificato il 2 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 875/2016**);
6. n. 01/2014, prot. n. 12392, del 2 maggio 2016, per IMU relativa all'anno 2014, notificato il 4 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 899/2016**);
7. n. 01/2014, prot. n. 12393, del 2 maggio 2016, per TASI relativa all'anno 2014, notificato il 4 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 902/2016**);
8. n. 01/2015, prot. n. 0012657, del 4 maggio 2016, per IMU relativa all'anno 2015, notificato il 6 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 900/2016**);
9. n. 01/2015, prot. n. 0012659, del 4 maggio 2016, per TASI relativa all'anno 2015, notificato il 6 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 901/2016**);

I. In tutti i giudizi la Società ha dedotto l'illegittimità degli atti accertativi per una molteplicità di concorrenti motivi;

J. Si è costituito il Comune di Scicli in tutti i giudizi contestando le ragioni di ricorso e sostenendo la piena legittimità degli atti accertativi;

K. All'esito del più risalente dei contenziosi instaurati con altro Comune, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3618, pronunciata l'11 febbraio 2016 e depositata il 24 febbraio 2016, ha enunciato i seguenti principi:

- *"Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella cat. D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale - industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura";*
- *In mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992, n. 33, art. 6, comma 3", cioè in base al valore "costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili;*
- *In accoglimento del motivo sub g) dell'Eni le sanzioni non sono dovute, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/97 per l'obiettivo incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa applicabile".*

L. Alla luce della vincolatività dei principi di diritto fissati dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, recepiti anche dalle successive sentenze della Suprema Corte nn. 19509/2016 e 19510/2016, la Società, pur non condividendone la portata, si è determinata ad addivenire ad una composizione stragiudiziale di tutto il contenzioso in essere con il Comune di Scicli, riconoscendo l'assoggettabilità ad ICI/IMU e TASI delle piattaforme petrolifere;

Considerato che:

A)La Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza n. 3618/2016, come si è detto, ha riconosciuto che *"Sussistono... i presupposti oggettivi per l'assoggettamento ad ICI delle piattaforme petrolifere, stante la loro riconducibilità al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, la loro suscettibilità di accatastamento e a produrre un reddito proprio".*

E' stata sancita dalla Suprema Corte la fondatezza del motivo subordinato, specificamente riproposto dalla Società in tutti i precedenti gradi di giudizio, afferente la carenza di potere del Comune di determinare il valore delle piattaforme sulla base di stima diretta e la necessaria applicabilità, ai fini della determinazione della base

imponibile ai fini ICI dei cespiti, del disposto dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992;

B) Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 504/92, *“per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato ... secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333”*.

Stabilisce a sua volta il predetto articolo che il valore *“è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili”*;

C) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme richiamate, il valore imponibile legittimamente assoggettabile ad ICI/IMU e TASI è pertanto il solo valore di quanto risultante iscritto in bilancio della componente immobiliare delle piattaforme.

D) Sulla interpretazione di tale previsione normativa è incentrata la residua conflittualità tra le parti:

(i) la Società sostiene che da tale valore va escluso sia quello del titolo minerario, in quanto bene pacificamente immateriale, sia il valore della componente impiantistica meramente funzionale ma non essenziale al processo produttivo. Non sussistono i presupposti per il legittimo assoggettamento a tassazione di beni appartenenti al novero di mobili, che sono stati dismessi in un momento ben antecedente al primo gennaio delle singole annualità di imposizione (Impianto ex VECO) o che si riferiscono ad investimenti mai realizzati (progetto VEGA B).

In particolare, risulta da ultimo sancito anche nella circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 (vedi in particolare il par. 3) – normativizzata ad opera dell'art. 1, comma 244 della legge n. 190/2014 – che *“Non devono... essere inclusi nella stima catastale gli impianti che, pur funzionali alle attività dell'opificio (o di altra destinazione catastale), non rappresentano per la stessa destinazione componenti essenziali, come, ad esempio, le apparecchiature per la gestione delle reti informatiche e le apparecchiature elettroniche per la gestione delle trasmissioni telefoniche, radiotelevisive, ecc.”*.

Anche le *sealines* (condotte petrolifere) risulterebbero normativamente escluse dalla nozione di unità immobiliare e, consequenzialmente, da quella di fabbricato assoggettabile ad ICI/IMU.

Chiarisce espressamente la già richiamata circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/T/2012 che *“i recenti interventi del legislatore, che hanno confermato la prassi in merito all'inclusione nella stima catastale dei generatori di energia, inducono a valorizzare tutte quelle ulteriori componenti che, poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori. Tra queste, i canali adduttori delle acque per il funzionamento delle turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento ... che, in ogni caso, devono*

essere rappresentate nella mappa catastale. Tale rappresentazione è prevista solo se dette componenti sono ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini”.

Anche la più volte richiamata sentenza n. 3618/2016 ha ulteriormente chiarito che *“La circolare “normativizzata” non fa riferimento alle piattaforme petrolifere, ma solo alle “condotte petrolifere” che sono ontologicamente diverse dalle prime. Solamente le “condotte petrolifere” devono essere “rappresentate nella mappa catastale”, cioè iscritte in catasto quando insistono sulla terraferma, ma non devono esserlo quando si trovano sul fondo del mare”.*

A fortiori, assolutamente privo di natura immobiliare deve essere riconosciuto, ad avviso della Società, un galleggiante mobile, come la nave Leonis, iscritto al n. 686 del registro delle navi minori tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo e rientrando espressamente, per definizione di legge, tra i beni mobili registrati. In relazione a tale bene non può pertanto in alcun modo postularsi la soggettività passiva di imposta della scrivente Società. Oltretutto gli avvisi impugnati contengono il contemporaneo assoggettamento a tassazione sia del vecchio galleggiante VEGA Oil che della nuova nave Leonis. Per tale ulteriore fattispecie, la tassazione si rivela illegittima anche per violazione del divieto di doppia imposizione.

Uguale esclusione dalla nozione di fabbricato assoggettabile ad ICI/IMU/TASI risulta, da ultimo, invocabile per i pozzi produttivi, come peraltro riconosciuto dalla stessa Guardia di Finanza e come sancito dalla già citata Cass. n. 19509/2016, laddove si specifica che *“il criterio del costo di costruzione al netto delle spese per la realizzazione dei pozzi minerari non collima con il criterio di cui dell’art. 5 cit., comma 3, specificamente riferito alla determinazione della base imponibile dell’imposta per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ma non iscritti in catasto; con richiamo al valore contabile D.L. n. 333 del 1992, ex art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 359 del 1992”.*

Come riconosciuto dal Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Ris. n. 3/DF del 1° giugno 2016, le piattaforme petrolifere onnicomprensivamente considerate, quali complessi unitari ed inscindibili univocamente caratterizzanti il ciclo produttivo riconnesso all’attività estrattiva degli idrocarburi, sono ricomprese nella nozione legislativa di *“macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”*, recata dal predetto art. 1, comma 21 della legge n. 208/2015, che ne esclude la rilevanza ai fini catastali e pertanto dal 1° gennaio 2016 non possono più essere ricomprensibili nella nozione di fabbricato assoggettabile ad IMU/TASI.

(ii) Di contro il Comune ha opposto nelle competenti sedi giudiziarie che la previsione di cui all’art. 5 comma 3, di riferimento ai dati contabili, esclude la detraibilità da essi di alcuna voce di spesa. Invero, detto criterio di determinazione del valore-base, ai fini dell’applicazione dell’imposta a carico di fabbricati non iscritti in catasto,

non è assimilabile né congruente con i criteri utilizzabili nell'usuale iter di accatastamento.

In tale senso, anche la Sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 24 febbraio 2006, che ha statuito che tali disomogenee *"ipotesi sono bisognevoli di differente disciplina per la individuazione della base imponibile del tributo"*, e che la diversità della scelta normativa *"non è pertanto irragionevole e rientra nell'ambito delle legittime scelte del legislatore"*.

Per quanto attiene in particolare alle sealines, il riferimento alla territorialità del mare è superato sia dalla stessa sentenza della Suprema Corte n. 3618/16 che esclude la rilevanza della allocazione a mare, sia dalla considerazione che tutti gli impianti costituiscono unitamente alle piattaforme un complesso opificio industriale.

Ed in ogni caso l'interpretazione data all'art. 1 comma 21 della L. 208/15 dal Dipartimento Finanze non è risolutivo della questione dell'imponibilità ai fini IMU delle piattaforme petrolifere in quanto interpretazione non vincolante per l'A.G. che potrà essere chiamata ad esprimersi sull'argomento.

E) In relazione alla divergenza interpretativa del citato disposto di richiamo ai valori di bilancio della sola componente immobiliare per la determinazione della base imponibile, costituita dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, alle parti è apparso opportuno raggiungere una intesa di congiunta e più corretta determinazione dell'imposta e così pervenire alla cessazione del contenzioso, senza che in alcun modo alla sottoscrizione del presente accordo possa in ogni caso essere ascritta valenza di atto di acquiescenza o di accettazione in ordine alla tassabilità dei cespiti più sopra enucleati, che EDISON espressamente contesta;

F) L'obiettivo incertezza, ad oggi, della normativa di riferimento induce a considerare non dovute le sanzioni, come già ritenuto ed affermato dalla suprema Corte.

Considerato che:

- sulla base di quanto sopra esposto, alle parti è apparso opportuno raggiungere una intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D. Lgs. 546/1992, così da pervenire alla cessazione del contenzioso in essere;
- in forza dell'accordo EDISON si impegna a riconoscere la sussistenza del debito impositivo ai fini ICI/IMU e TASI nei confronti del Comune di Scicli in relazione alla piattaforma petrolifera denominata "VEGA", di pertinenza di Eni Spa e di Edison Spa, in proporzione alla percentuale di possesso delle dette Società e per i rispettivi periodi temporali di competenza, ed insistente nel mare territoriale prospiciente la costa del medesimo Comune di Scicli;

Atteso che:

- la Società si impegna, conseguentemente, a riconoscere dovuta l'ICI, l'IMU e la TASI per tutte le annualità accertate per un importo complessivo pari ad €

- 6.797.187,55 di cui euro 6.460.712,01 per imposta ed euro 336.475,54 per interessi, di cui euro 276.475,54 calcolati al 31 dicembre 2018, ed euro 60.000,00 a complemento per il 2019, in due rate di pari importo, di cui la prima entro e non oltre 20 giorni dal perfezionamento del presente accordo, e la seconda entro 90 giorni dal primo pagamento;
- il Comune, a sua volta, riconosce che sui predetti importi dovuti a titolo di imposta, in relazione a tutte le annualità antecedenti il 2016, non sono irrogabili sanzioni a nessun titolo, in ragione della situazione di obiettiva incertezza interpretativa che risulta configurabile nella fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 d.lgs. n. 472/97, come sancito anche nella richiamata sentenza n. 3618/2016;
 - il Comune si impegna ad emettere entro 30 giorni dal primo versamento di cui al punto 3.5 ed a notificare alla Società, appositi atti di rettifica in autotutela di tutti gli avvisi di accertamento emessi recanti gli importi di cui sopra al n. 3.5 del presente articolo;
 - il Comune dichiara altresì che, con il suddetto versamento, non avrà null'altro a pretendere a qualsiasi titolo nei confronti della Società e di terzi, nei confronti dei quali rinuncia ad ogni ulteriore pretesa per imposta, interessi e sanzioni relativamente ai cespiti afferenti campo petrolifero "VEGA", per le annualità ICI/IMU/TASI correnti dal 2009 al 2015 compreso, facendo salve per le annualità successive future specificazioni normative, direttive ministeriali o principi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione. Al mancato pagamento nei termini convenuti la presente scrittura costituirà titolo esecutivo per il pagamento complessivo ed immediato dell'intero dovuto come recato dagli atti di accertamento per cui è giudizio;
 - il Comune si obbliga, in caso di pretese di altri Comuni derivanti da avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI, liquidazione e/o irrogazione di sanzioni per le stesse piattaforme e per le annualità oggetto del presente accordo, a collaborare con la Società per la soluzione in via amministrativa degli eventuali conflitti di competenza nonché ad intervenire ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 546/1992 nei relativi contenziosi che verranno incardinati dalla Società per supportare le ragioni della stessa e per difendere la propria competenza esclusiva sul predetto campo petrolifero. Gli oneri legali e processuali di tali interventi rimarranno a carico del medesimo Comune interveniente;
 - le Parti si impegnano reciprocamente, a seguito del perfezionamento dell'accordo, a depositare presso gli organi giudiziari competenti, dopo l'avvenuta rettifica degli atti da parte del Comune, le formali istanze di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992) relativamente a tutte le controversie in essere, sottoscritte da entrambe le Parti e con contestuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio;

Visti:

- la nota prot. 1407 del 15/01/2019 con la quale l'Avv. Ferdinando D'Amario,

legale incaricato dall'Ente per i procedimenti in argomento, ha trasmesso gli accordi definitivi, ai fini dell'adozione dell'atto deliberativo di approvazione e della successiva sottoscrizione;

- la relazione formulata dall'Avv. Ferdinando D'Amario acquisita al protocollo generale in data 16/01/2019 al n. 1585;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito e di approvare lo schema di accordo conciliativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, allegato alla presente (Allegato A), ritenuto fondato su valide e legittime basi logico-giuridiche;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 01 del 02/01/2018 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi comunali;


PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

1. **approvare** lo schema di accordo conciliativo redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, allegato alla presente (Allegato A), riguardanti n. 9 giudizi promossi da EDISON S.p.A. contro il Comune di Scicli, per tutti i motivi sopra esposti, al fine di definire le richiamate controversie pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa;
2. **autorizzare** il Sindaco alla firma del presente accordo conciliativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, ed il Responsabile del Settore Entrate e Finanze alla definizione degli atti consequenziali.



Il Responsabile del Settore III Entrate -Finanze


dott.ssa G.M. Galanti

Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

___/___/___



Il Responsabile del Settore Entrate - Finanze

G. Galanti

dott.ssa G.M. Galanti

Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

___/___/___

Il Responsabile del Settore III Entrate -Finanze

G. Galanti

dott.ssa G.M. Galanti



L'Assessore alle Finanze e Tributi

Giorgio Giuseppe Vindigni

Giorgio Giuseppe Vindigni

OGGETTO: *accordo-quadro ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992 per la risoluzione delle controversie pendenti tra EDISON Spa ed il Comune di Scicli insorte in tema di assoggettabilità ad ici/imu/tasi delle piattaforme petrolifere*

EDISON S.p.A., codice fiscale 06722600019, partita iva 08263330014, con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, iscritta al registro imprese di Milano al n. 06722600019 ed al REA di Milano al n. 1698754, nella persona di Dott. Marc Benayoun, c.f. BNYMRC66M26Z110M, quale amministratore delegato e legale rappresentante "pro tempore" ;

e

Comune di Scicli, c.f. e IVA 00080070881, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, prof. Giannone Vincenzo, nato a Scicli il 22/10/1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale, in Scicli (RG) Via Mormina Penna n. 2, il quale agisce nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, delegato alla firma della presente transazione con delibera di Giunta Municipale n. [REDACTED] del [REDACTED], immediatamente esecutiva, (di seguito "il Comune");
(congiuntamente "le Parti").

PREMESSO CHE

A. EDISON S.p.A. (di seguito, "EDISON" o la "Società") per gli anni a cui si riferisce il presente atto e fino al 1° luglio 2018 risultava contitolare al 60% unitamente all'ENI S.p.A. (che risulta titolare del residuo 40%) della concessione mineraria di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "C.C.6.EO" originariamente rilasciata in data 17 febbraio 1984 dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nel tratto di mare territoriale a sud della costa meridionale della Sicilia, nel tratto prospiciente la costa del Comune di Scicli (RG), meglio identificato nel perimetro della concessione.

B. In relazione a tale concessione, è stato realizzato il campo petrolifero "VEGA", costituito dalla piattaforma "VEGA A", localizzata alle coordinate LAT. 36,540638 – LONG. 14,625491, e dell'unità galleggiante "LEONIS" (nave di stoccaggio e supporto), localizzata alle coordinate LAT. 36,559805 – LONG. 14,637158, ormeggiata a una monoboa situata a circa 1,5 miglia dalla piattaforma ad essa collegata tramite condotte sottomarine.

C. La piattaforma è stata appoggiata nel febbraio 1987 su un fondale di circa 122 metri di profondità d'acqua tramite un Jacket – struttura di acciaio tubolare a forma di traliccio – con otto gambe ancorate al fondo marino per mezzo di 20 pali, su cui sono stati successivamente posati i restanti moduli di produzione e servizi.

D. Dalle schede tecniche del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche risulta che “la piattaforma VEGA A è ubicata ad una distanza dalla costa di 22 Km entro il limite delle acque territoriali” e che “l'unità galleggiante LEONIS (dimensioni 223x42 metri) nave di stoccaggio e supporto, rientrando nella categoria delle Piattaforme marine e strutture assimilabili, è ubicata ad una distanza dalla costa di 20 Km entro il limite del mare territoriale”.

E. I manufatti facenti parte del richiamato campo di coltivazione, in quanto situati nel mare territoriale, non sono in alcun modo iscritti in catasto;

F. In data 23 maggio 2014, i militari della Sezione Operativa navale di Siracusa, in servizio di polizia economico-finanziaria, effettuavano un accesso presso la predetta piattaforma VEGA A “*al fine di verificare l'adempimento, per il periodo tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2013 delle disposizioni ai fini della normativa ICI, IMU e TARSU, nonché la regolarità della concessione dell'area demaniale occupata dalla piattaforma VEGA A, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, nonché della Legge n. 4/1929*”.

Nel corso della verifica Edison S.p.A. ed Eni S.p.A. si peritavano di produrre ampia e circostanziata documentazione atta a comprovare che il campo petrolifero di cui è causa non risultava e non risulta raggiunto da nessun servizio approntato dal Comune.

Venivano poi offerte in comunicazione apposite tabelle riepilogative dei cespiti pertinenti all'investimento per il progetto VEGA, con evidenza dei dati relativi al costo storico (si veda, da ultimo, la comunicazione di Edison del 27 marzo 2015).

Si puntualizzava nella nota del 4 giugno 2014 dell'Edison S.p.A. – nella sua qualità di “*soggetto operatore della suddetta concessione di ricerca e coltivazione di idrocarburi e, in quanto tale, ... soggetto designato a rappresentare l'altra contitolare in tutte le attività e avanti a tutte le Autorità, anche amministrative e giurisdizionali*” – che “*la piattaforma VEGA A, in quanto installazione in mare aperto funzionale alla concessione mineraria sopra individuata non è ricompresa nel territorio rilevante ai fini catastali e non è soggetta ad accatastamento, come da indicazioni fornite dalla già Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate. La piattaforma VEGA A, non essendo soggetta ad accatastamento e non essendo ricompresa in alcun territorio comunale, non è soggetta all'imposizione ICI prima e IMU ora*”.

G. All'esito delle operazioni di verifica, la Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria Ragusa in data 28 luglio 2015 elevava a carico della scrivente Società apposito P.V.C., con il quale contestava alla EDISON S.p.A. di aver:

- omesso di provvedere all'accatastamento dell'intero impianto produttivo

ricadente nel campo VEGA;

- omesso di presentare la prescritta dichiarazione o denuncia ai fini ICI degli immobili posseduti nel territorio dello Stato relativamente agli anni d'imposta 2010 e 2011;
- omesso di presentare la prescritta dichiarazione o denuncia ai fini IMU degli immobili posseduti nel territorio dello Stato relativamente agli anni d'imposta 2012 e 2013;
- omesso di effettuare il prescritto versamento dell'ICI per gli anni d'imposta 2010 e 2011;
- omesso di effettuare il prescritto versamento dell'IMU per gli anni d'imposta 2012 e 2013.

In particolare, la tesi dei verificatori (Foglio n. 17) è stata fondata sul fatto che "(...) si ritiene che la piattaforma VEGA A, unitamente alla restante parte dell'impianto costituito dall'unità galleggiante LEONIS adibita a stoccaggio, dalla BOA di ancoraggio a cui quest'ultima è stabilmente collegata, nonché dalle condotte di collegamento (SEA LINES), possiedono i requisiti per l'iscrizione in Catasto come fabbricati industriali, rientranti nel gruppo D'in quanto:

risultano stabilmente fissati al fondo marino;

costituiscono nel loro insieme un unico impianto finalizzato ad un primo trattamento del minerale estratto nonché allo stoccaggio e alla spedizione dello stesso, ponendo in essere un complesso edificio avente autonomia funzionale e reddituale, da ritenere accatastabile in modo analogo a quanto si opera per gli edifici industriali ubicati sulla terraferma.

Di contro si ritengono escluse e quindi rientranti nella categoria E'le sole strutture estrattive sotterranee, da individuarsi nei pozzi (...)"

H. Il Comune di Scicli, con gli avvisi di accertamento emessi in relazione alle annualità dal 2009 al 2015 ha contestato l'omessa dichiarazione ed il conseguenziale omesso pagamento dell'ICI, dell'IMU e della TASI pretesamente dovute nei confronti dello stesso Comune in relazione alla piattaforma "VEGA A", nonché dell'unità galleggiante "LEONIS". EDISON S.p.A. ha proposto tempestivi e separati ricorsi in via giudiziale.

I. In relazione al predetto P.V.C. la Società, in data 28 settembre 2015, ha prodotto apposite memorie difensive, inoltrandole all'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Ragusa – Territorio; al Comune di Scicli ed alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Ragusa – Sezione tutela finanza pubblica

J. il Comune di Scicli – diretto destinatario della predetta memoria difensiva – non riteneva di poter accogliere le tempestive deduzioni della scrivente Società e provvedeva ad emettere appositi avvisi di accertamento ai fini ICI/IMU/TASI.

- K.** Gli atti di accertamento emessi dal Comune in contestazione sono i seguenti:
1. n. 1, prot. n. 32141, del 15 dicembre 2015, per ICI relativa all'anno 2009, notificato il 22 dicembre 2015 dal menzionato Comune (**RGR n. 317/2016**);
 2. n. 3, prot. n. 32143, del 15 dicembre 2015, per ICI relativa all'anno 2010, notificato il 21 dicembre 2015 dal menzionato Comune (**RGR n. 316/2016**);
 3. n. 5, prot. n. 32144, del 15 dicembre 2015, per ICI relativa all'anno 2011, notificato il 21 dicembre 2015 dal menzionato Comune (**RGR n. 315/2016**);
 4. n. 01/2012, prot. n. 0011740, del 26 aprile 2016, per IMU relativa all'anno 2012, notificato il 28 aprile 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 876/2016**);
 5. n. 01/2013, prot. n. 12002, del 28 aprile 2016, per IMU relativa all'anno 2013, notificato il 2 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 875/2016**);
 6. n. 01/2014, prot. n. 12392, del 2 maggio 2016, per IMU relativa all'anno 2014, notificato il 4 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 899/2016**);
 7. n. 01/2014, prot. n. 12393, del 2 maggio 2016, per TASI relativa all'anno 2014, notificato il 4 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 902/2016**);
 8. n. 01/2015, prot. n. 0012657, del 4 maggio 2016, per IMU relativa all'anno 2015, notificato il 6 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 900/2016**);
 9. n. 01/2015, prot. n. 0012659, del 4 maggio 2016, per TASI relativa all'anno 2015, notificato il 6 maggio 2016 dal menzionato Comune (**RGR n. 901/2016**);

L. In tutti i giudizi la Società ha dedotto l'illegittimità degli atti accertativi per una molteplicità di concorrenti motivi, che vengono qui di seguito partitamente riassunti;

- In primo luogo, e per quanto attiene la soggettività attiva, è stato denunciato come difettesse radicalmente il potere impositivo degli Enti locali sul mare territoriale, in generale, e sui manufatti pertinenti alle concessioni petrolifere, in particolare. Sotto quest'ultimo profilo è stato sottolineato che la materia delle fonti di approvvigionamento dell'energia è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (si veda in questo senso l'art. 7 lett. l) ed n) della l. 239/2004 sul "riordino del settore energetico", come pure il d.lgs. 625/1996 di attuazione della direttiva comunitaria n. 94/22 circa il rilascio di concessioni per la ricerca di idrocarburi); con la conseguenza che non può essere esercitato alcun potere impositivo sui manufatti pertinenti ai giacimenti, in base al fondamentale principio di correlazione *ex art. 119 Cost.*. Difettava poi la prova specifica che i cespiti di cui è causa fossero ascrivibili alla competenza territoriale del Comune di Scicli e non di altro Comune;
- In secondo luogo e per quanto concerne l'oggetto dell'imposizione, si è ritenuto che:
 - i. le piattaforme non sono immobili ai fini civilistici e catastali; ancor di più, non è immobile il galleggiante mobile Leonis, collegato alla piattaforma VEGA mediante condotte di processo ed ormeggiato ad una boa, attorno alla quale può liberamente muoversi, ed iscritto al n. 686 del registro delle navi minori tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo; come tale gode della

- “Licenza per navi minori e galleggianti” rilasciata dal medesimo ufficio di Pozzallo per il servizio FSO (stoccaggio e trasbordo di idrocarburi liquidi) e la navigazione speciale”*; è stata rimarcata al riguardo la radicale carenza del presupposto oggettivo dell’imposizione, in quanto un bene pacificamente mobile non può in ogni caso essere fatto rientrare nella nozione di fabbricati di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992;
- ii. le piattaforme non sono iscrivibili in catasto perché il catasto non descrive il mare territoriale;
 - iii. le piattaforme sono prive di qualsiasi autonomia funzionale e reddituale, diversa ed indipendente dal giacimento al quale accedono.
- In terzo luogo, è stata dedotta la violazione ed errata applicazione dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992 in cui è incorso il Comune, in considerazione del fatto che, con gli atti di cui è controversia il Comune di Scicli – ritenendo il campo petrolifero *de quo*, nelle sue diverse componenti, iscrivibile nel gruppo catastale D (che individua gli immobili a destinazione speciale, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) – ha calcolato il debito di imposta per l’impianto di cui è causa sulla base di un valore di bilancio IAS desunto dagli estratti delle scritture contabili fornite dalla Società alla Guardia di Finanza, applicandovi gli appositi moltiplicatori di legge. Sussistono al riguardo seri dubbi di legittimità sulla possibilità di assumere alla base della determinazione della base imponibile dell’imposta i valori IAS e non i costi storici originariamente contabilizzati. In ogni caso, è stato rilevato come il valore di bilancio del cespite cui la normativa ICI autorizza a fare riferimento, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 5, comma 3 del decreto ICI, è solo quello della componente immobiliare. Da tale valore deve invece essere escluso quello dei beni pacificamente mobili o che non sono oggetto di rappresentazione catastale, quali nel caso di specie la nave cisterna o le *sealines*;
- in quarto luogo, nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuto sussistere sia il presupposto soggettivo attivo che quello oggettivo dell’imposizione, è stato allegato che le piattaforme di cui si tratta avrebbero dovuto essere accatastate nel gruppo E, e sarebbero state pertanto esenti da ICI/IMU.

M. Si è costituito il Comune di Scicli in tutti i giudizi contestando le ragioni di ricorso e sostenendo la piena legittimità degli atti accertativi.

N. All’esito del più risalente dei contenziosi instaurati con altro Comune, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3618, pronunciata l’11 febbraio 2016 e depositata il 24 febbraio 2016, ha enunciato i seguenti principi:

- *“Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella cat. D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale - industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura”;*
- *In mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992, n. 33, art. 6, comma 3, cioè in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili;*
- *In accoglimento del motivo sub g) dell'Eni le sanzioni non sono dovute, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/97 per l'obiettivo incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa applicabile”.*

O. Alla luce della vincolatività dei principi di diritto fissati dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, recepiti anche dalle successive sentenze della Suprema Corte nn. 19509/2016 e 19510/2016, la Società, pur non condividendone la portata, si è determinata ad addivenire ad una composizione stragiudiziale di tutto il contenzioso in essere con il Comune di Scicli, riconoscendo l'assoggettabilità ad ICI/IMU e TASI delle piattaforme petrolifere;

CONSIDERATO CHE

A. La Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza n. 3618/2016, come si è detto, ha riconosciuto che *“Sussistono... i presupposti oggettivi per l'assoggettamento ad ICI delle piattaforme petrolifere, stante la loro riconducibilità al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, la loro suscettibilità di accatastamento e a produrre un reddito proprio”.*

E' stata sancita dalla Suprema Corte la fondatezza del motivo subordinato, specificamente riproposto dalla Società in tutti i precedenti gradi di giudizio, afferente la carenza di potere del Comune di determinare il valore delle piattaforme sulla base di stima diretta e la necessaria applicabilità, ai fini della determinazione della base imponibile ai fini ICI dei cespiti, del disposto dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992;

B. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 504/92, *“per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato ... secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333”.*

Stabilisce a sua volta il predetto articolo che il valore *“è costituito dall'ammontare,*

al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili”;

C. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme richiamate, il valore imponibile legittimamente assoggettabile ad ICI/IMU e TASI è pertanto il solo valore di quanto risultante iscritto in bilancio della componente immobiliare delle piattaforme.

D. Sulla interpretazione di tale previsione normativa è incentrata la residua conflittualità tra le parti:

(i) la Società sostiene che da tale valore va escluso sia quello del titolo minerario, in quanto bene pacificamente immateriale, sia il valore della componente impiantistica meramente funzionale ma non essenziale al processo produttivo. Non sussistono i presupposti per il legittimo assoggettamento a tassazione di beni appartenenti al novero di mobili, che sono stati dismessi in un momento ben antecedente al primo gennaio delle singole annualità di imposizione (Impianto ex VECO) o che si riferiscono ad investimenti mai realizzati (progetto VEGA B).

In particolare, risulta da ultimo sancito anche nella circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 (vedi in particolare il par. 3) – normativizzata ad opera dell’art. 1, comma 244 della legge n. 190/2014 – che *“Non devono... essere inclusi nella stima catastale gli impianti che, pur funzionali alle attività dell’opificio (o di altra destinazione catastale), non rappresentano per la stessa destinazione componenti essenziali, come, ad esempio, le apparecchiature per la gestione delle reti informatiche e le apparecchiature elettroniche per la gestione delle trasmissioni telefoniche, radiotelevisive, ecc.”.*

Anche le *sealines* (condotte petrolifere) risulterebbero normativamente escluse dalla nozione di unità immobiliare e, consequenzialmente, da quella di fabbricato assoggettabile ad ICI/IMU.

Chiarisce espressamente la già richiamata circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T/2012 che *“i recenti interventi del legislatore, che hanno confermato la prassi in merito all’inclusione nella stima catastale dei generatori di energia, inducono a valorizzare tutte quelle ulteriori componenti che, poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori. Tra queste, i canali adduttori delle acque per il funzionamento delle turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento ... che, in ogni caso, devono essere rappresentate nella mappa catastale. Tale rappresentazione è prevista solo se dette componenti sono ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini”.*

Anche la più volte richiamata sentenza n. 3618/2016 ha ulteriormente chiarito che *“La circolare normativizzata non fa riferimento alle piattaforme petrolifere, ma solo alle condotte petrolifere che sono ontologicamente diverse dalle prime. Solamente le condotte petrolifere devono essere rappresentate nella mappa catastale, cioè iscritte in catasto quando insistono sulla terraferma, ma non devono esserlo quando si trovano sul fondo del mare”.*

A fortiori, assolutamente privo di natura immobiliare deve essere riconosciuto, ad avviso della Società, un galleggiante mobile, come la nave Leonis, iscritto al n. 686 del registro delle navi minori tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo e rientrante espressamente, per definizione di legge, tra i beni mobili registrati. In relazione a tale bene non può pertanto in alcun modo postularsi la soggettività passiva di imposta della scrivente Società. Oltretutto gli avvisi impugnati contengono il contemporaneo assoggettamento a tassazione sia del vecchio galleggiante VEGA Oil che della nuova nave Leonis. Per tale ulteriore fattispecie, la tassazione si rivela illegittima anche per violazione del divieto di doppia imposizione.

Uguale esclusione dalla nozione di fabbricato assoggettabile ad ICI/IMU/TASI risulta, da ultimo, invocabile per i pozzi produttivi, come peraltro riconosciuto dalla stessa Guardia di Finanza e come sancito dalla già citata Cass. n. 19509/2016, laddove si specifica che *“il criterio del costo di costruzione al netto delle spese per la realizzazione dei pozzi minerari non collima con il criterio di cui dell'art. 5 cit., comma 3, specificamente riferito alla determinazione della base imponibile dell'imposta per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ma non iscritti in catasto; con richiamo al valore contabile D.L. n. 333 del 1992, ex art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 359 del 1992”*.

Come riconosciuto dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Ris. n. 3/DF del 1° giugno 2016, le piattaforme petrolifere onnicomprensivamente considerate, quali complessi unitari ed inscindibili univocamente caratterizzanti il ciclo produttivo riconnesso all'attività estrattiva degli idrocarburi, sono ricomprese nella nozione legislativa di *“macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”*, recata dal predetto art. 1, comma 21 della legge n. 208/2015, che ne esclude la rilevanza ai fini catastali e pertanto dal 1° gennaio 2016 non possono più essere ricomprensibili nella nozione di fabbricato assoggettabile ad IMU/TASI.

(ii) Di contro il Comune ha opposto nelle competenti sedi giudiziarie che la previsione di cui all'art. 5 comma 3, di riferimento ai dati contabili, esclude la detraibilità da essi di alcuna voce di spesa. Invero, detto criterio di determinazione del valore-base, ai fini dell'applicazione dell'imposta a carico di fabbricati non iscritti in catasto, non è assimilabile né congruente con i criteri utilizzabili nell'usuale iter di accatastamento.

In tale senso, anche la Sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 24 febbraio 2006, che ha statuito che tali disomogenee *“ipotesi sono bisognevoli di differente disciplina per la individuazione della base imponibile del tributo”*, e che la diversità della scelta normativa *“ non è pertanto irragionevole e rientra nell'ambito delle legittime scelte del legislatore ”*.

Per quanto attiene in particolare alle sealines, il riferimento alla territorialità del mare è superato sia dalla stessa sentenza della Suprema Corte n. 3618/16 che esclude la rilevanza della allocazione a mare, sia dalla considerazione che tutti gli impianti costituiscono unitamente alle piattaforme un complesso opificio industriale.

Ed in ogni caso l'interpretazione data all'art. 1 comma 21 della L. 208/15 dal Dipartimento Finanze non è risolutivo della questione dell'imponibilità ai fini IMU delle piattaforme petrolifere in quanto interpretazione non vincolante per l'A.G. che potrà essere chiamata ad esprimersi sull'argomento.

E. In relazione alla divergenza interpretativa del citato disposto di richiamo ai valori di bilancio della sola componente immobiliare per la determinazione della base imponibile, costituita dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, alle parti è apparso opportuno raggiungere una intesa di congiunta e più corretta determinazione dell'imposta e così pervenire alla cessazione del contenzioso, senza che in alcun modo alla sottoscrizione del presente accordo possa in ogni caso essere ascritta valenza di atto di acquiescenza o di accettazione in ordine alla tassabilità dei cespiti più sopra enucleati, che EDISON espressamente contesta;

Entrambe le Parti sottoscrittrici hanno formalizzato la volontà di definizione concordata della controversia, e da un canto la Giunta Comunale di Scicli, con propria delibera n. [REDACTED] del [REDACTED], immediatamente esecutiva, allegata al presente accordo, ha conferito mandato al sindaco per la sottoscrizione dello stesso; e dall'altro canto la Società provvede alla sottoscrizione tramite il proprio Amministratore Delegato ;

F. L'obiettiva incertezza, ad oggi, della normativa di riferimento induce a considerare non dovute le sanzioni, come già ritenuto ed affermato dalla suprema Corte.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

I fatti premessi e le considerazioni svolte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

Le Parti, tenuto conto di quanto sopra, convengono di risolvere tutti i giudizi tra esse pendenti in materia di ICI/IMU e TASI.

Al fine riconoscono e dichiarano che il debito d'imposta ai fini ICI/IMU e TASI va calcolato sulla base del valore di bilancio dei cespiti nei termini di cui all'allegata tabella recante la determinazione separata per ciascuna annualità, che viene predisposta a fini meramente transattivi e conciliativi. Le parti dichiarano che la stessa non costituisce in alcun modo accettazione, nemmeno implicita, della fondatezza delle altrui tesi.

Il Comune procederà, con la accettazione da parte della Società, alla emissione di appositi atti di rettifica in autotutela di tutti gli avvisi di accertamento determinati sui

valori di bilancio dei cespiti, nei termini di cui alla sopra indicata tabella.

ART. 3

OBBLIGHI DELLE PARTI

- 3.1. Le Parti convengono così di definire le richiamate controversie tra esse pendenti, con reciproca rinuncia a tutte le domande, eccezioni e comunque pretese in tali controversie fatte valere, nei termini che seguono e di cui agli allegati atti.
- 3.2. Le Parti convengono che il presente accordo riguarda i cespiti facenti parte della concessione mineraria afferente il campo "VEGA" di pertinenza di Eni Spa e di Edison Spa, in proporzione alla percentuale di possesso delle dette Società e per i rispettivi periodi temporali di competenza;
- 3.3. La Società riconosce la sussistenza del debito impositivo ai fini ICI/IMU e TASI nei confronti del Comune di Scicli in relazione alla piattaforma petrolifera denominata "VEGA" ed insistente nel mare territoriale prospiciente la costa del richiamato Comune;
- 3.4. Il Comune a sua volta dichiara e riafferma la propria competenza territoriale e legittimazione esclusiva in ordine alle opere imposte anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. del 24/2/16 e riconosce, con il consenso della Società che accetta, che il debito d'imposta ai fini ICI, IMU e TASI è stato calcolato sul valore di bilancio dei cespiti.
- 3.5. Conseguentemente la Società, con il consenso del Comune che accetta, si impegna a riconoscere dovuta l'ICI, l'IMU e la TASI per tutte le annualità accertate per un importo complessivo pari ad € 6.797.187,55 di cui euro 6.460.712,01 per imposta ed euro 336.475,54 per interessi, di cui euro 276.475,54 calcolati al 31 dicembre 2018, ed euro 60.000,00 a complemento per il 2019.
Tale somma verrà imprescindibilmente versata dalla Società, a seguito del perfezionamento del presente accordo, tramite versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune di Scicli – Codice IBAN IT02C 05036 84520 T20210210001, indicando come causale "**Definizione controversie ICI/IMU/TASI anni 2009/2015**", in due rate di pari importo, di cui la prima entro e non oltre 20 giorni dal perfezionamento del presente accordo, e la seconda entro 90 giorni dal primo pagamento.
- 3.6. Il Comune, a sua volta, riconosce che sui predetti importi dovuti a titolo di imposta, in relazione a tutte le annualità antecedenti il 2016, non sono irrogabili sanzioni a nessun titolo, in ragione della situazione di obiettiva incertezza interpretativa che risulta configurabile nella fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 d.lgs. n. 472/97, come sancito anche nella richiamata sentenza n. 3618/2016;
- 3.7. Il Comune si impegna ad emettere entro 30 giorni dal primo versamento di cui al punto 3.5 ed a notificare alla Società, appositi atti di rettifica in autotutela di tutti gli avvisi di accertamento emessi recanti gli importi di cui sopra al n. 3.5 del presente articolo.
Le Parti riconoscono comunque effetto novativo al perfezionamento del presente

Accordo – Quadro ed al versamento rispetto agli avvisi di accertamento;

- 3.8. Il Comune dichiara altresì che, con il suddetto versamento, non avrà null'altro a pretendere a qualsiasi titolo nei confronti della Società e di terzi, nei confronti dei quali rinuncia ad ogni ulteriore pretesa per imposta, interessi e sanzioni relativamente ai cespiti afferenti campo petrolifero "VEGA", per le annualità ICI/IMU/TASI correnti dal 2009 al 2015 compreso, facendo salve per le annualità successive future specificazioni normative, direttive ministeriali o principi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione. Al mancato pagamento nei termini convenuti la presente scrittura costituirà titolo esecutivo per il pagamento complessivo ed immediato dell'intero dovuto come recato dagli atti di accertamento per cui è giudizio.
- 3.9. Il Comune si obbliga, in caso di pretese di altri Comuni derivanti da avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI, liquidazione e/o irrogazione di sanzioni per le stesse piattaforme e per le annualità oggetto del presente accordo, a collaborare con la Società per la soluzione in via amministrativa degli eventuali conflitti di competenza nonché ad intervenire ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 546/1992 nei relativi contenziosi che verranno incardinati dalla Società per supportare le ragioni della stessa e per difendere la propria competenza esclusiva sul predetto campo petrolifero. Gli oneri legali e processuali di tali interventi rimarranno a carico del medesimo Comune interveniente.
- 3.10. Le Parti si impegnano reciprocamente, a seguito del perfezionamento del presente accordo, a depositare presso gli organi giudiziari competenti, dopo l'avvenuta rettifica degli atti di cui al precedente Art. 3.7. le formali istanze di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (*ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992*) relativamente a tutte le controversie in essere, sottoscritte da entrambe le Parti e con contestuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

Art. 4

RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono che il presente accordo e tutti gli atti e comunicazioni ad esso consequenziali e/o connessi sono riservati e dunque si impegnano a mantenerli strettamente confidenziali e a non farne alcuna menzione a terzi, salvi i diritti di accesso di cui alla vigente normativa.

ART. 5

REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente Accordo, redatto in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

ART. 6

PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO

Il presente atto viene sottoscritto in doppio originale, anche a mezzo firma digitale, dalle

parti, ognuna delle quali invierà all'altra, tramite Posta Elettronica Certificata l'originale firmato. L'accordo si perfezionerà quando ciascuna parte avrà ricevuto dall'altra l'originale da quest'ultima sottoscritto.

Il presente Accordo racchiude ed esaurisce tutte le intese intercorse tra le Parti in merito al contenuto dello stesso, ivi inclusi i riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci; pertanto, esso è destinato a prevalere su qualsivoglia diversa intesa o accordo, scritto o orale, che sia stato eventualmente raggiunto in precedenza tra le medesime Parti. Il presente Accordo potrà essere modificato soltanto mediante successivo atto sottoscritto dalle Parti. Data l'intenzione delle Parti di addivenire a una composizione amichevole, definitiva e complessiva delle controversie attuali sopra descritte, le pattuizioni tutte contenute nel presente Accordo hanno carattere inscindibile ed essenziale.

Con la rispettiva assunzione degli impegni innanzi fissati, le Parti riconoscono, pertanto, di avere inteso definire e regolare tutti i rapporti e le pretese fra di loro pendenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la Società
Il procuratore

Per Comune di Scicli
Il Sindaco

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALI
	83.959.358,56	121.569.426,63	124.103.056,36	132.838.930,80	135.507.068,52	135.971.871,31	134.596.856,66	
ALIUOTA ICI	0,50%	0,50%	0,50%					
ALIUOTA IMU				0,76%	0,76%	0,76%	0,79%	
ALIUOTA TASI						0,25%	0,25%	
ICI	419.796,79	607.847,13	620.515,28					
IMU				1.009.575,87	1.029.853,72	1.033.386,22	1.063.315,17	
TASI						339.929,68	336.492,14	
SOMME IMPOSTE	419.796,79	607.847,13	620.515,28	1.009.575,87	1.029.853,72	1.373.315,90	1.399.807,31	6.460.712,01

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il 16-1-19 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago